

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA ED
IL BENESSERE ANIMALE**

TITOLO I - I PRINCIPI	4
ART. 1 - PROFILI ISTITUZIONALI	4
ART. 2 - VALORI ETICI E CULTURALI	4
ART. 3 - COMPETENZE DEL SINDACO	4
ART. 4 - TUTELA DEGLI ANIMALI	4
ART. 5 – ASSOCIAZIONI ED ENTI DI PROTEZIONE ANIMALE	5
TITOLO II - DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE	5
ART. 6 - DEFINIZIONI	5
ART. 7 – AMBITO DI APPLICAZIONE	5
ART. 8 - ESCLUSIONI	5
TITOLO III - DISPOSIZIONI GENERALI	5
ART. 9 - DETENZIONE DI ANIMALI	5
ART. 10 – MANCATO BENESSERE ANIMALE	6
ART. 11 - CATTURA, DETENZIONE E COMMERCIO DI FAUNA SELVATICA AUTOCTONA	7
ART. 12 - ABBANDONO DI ANIMALI	8
ART. 13 - AVVELENAMENTO DI ANIMALI	8
ART. 14 - ACCESSO DEGLI ANIMALI SUI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO	8
ART. 15 – DIVIETO DI ACCATTONAGGIO CON ANIMALI	8
ART. 16 - DIVIETO DI OFFRIRE ANIMALI IN PREMIO, VINCITA, OPPURE OMAGGIO	9
ART. 17 – OBBLIGHI DEGLI ALLEVATORI O POSSessori DI ANIMALI A SCOPO DI COMMERCIO E PER I RESPONSABILI DELLE PENSIONI DI ANIMALI DA COMPAGNIA. ESPOSIZIONE DI ANIMALI NEGLI ESERCIZI COMMERCIALI	9
ART. 18 - MANIFESTAZIONI PROMOSSE DA ASSOCIAZIONI AVENTI FINALITÀ ZOOFILIE, DI VOLONTARIATO O DI PROMOZIONE SOCIALE ED ENTI CINOFILI	9
ART. 19 - SPETTACOLI, COMPETIZIONI, ESIBIZIONI, GARE E INTRATTENIMENTI CON L'UTILIZZO DI ANIMALI	10
TITOLO IV – CANI	11
ART. 20 - ATTIVITÀ MOTORIA E RAPPORTI SOCIALI	11
ART. 21 - DETENZIONE DEI CANI	11
ART. 22 – CARATTERISTICHE E DIMENSIONI DEI RECINTI O BOX	12
ART. 23 – CONDUZIONE DEI CANI - ACCESSO AI GIARDINI, PARCHI ED AREE PUBBLICHE	13
ART. 24 - AREE E PERCORSI DESTINATI AD ATTIVITÀ DI SGAMBAMENTO DEI CANI	13
ART. 25 – ACCESSO DEI CANI GUIDA DI PERSONE NON VEDENTI	13
ART. 26 - ACCESSO NEGLI UFFICI COMUNALI E NEGLI ESERCIZI PUBBLICI	13
ART. 27 - OBBLIGO DI RACCOLTA DELLE DEIEZIONI	14
ART. 28 - STRUTTURA COMUNALE PER IL RICOVERO DI CANI RANDAGI	14
TITOLO V – GATTI	14
ART. 29 - STRUTTURA COMUNALE PER IL RICOVERO DI GATTI	14
ART. 30 - DEFINIZIONE TERMINI UTILIZZATI NEL PRESENTE TITOLO	15
ART. 31 – GATTI DI PROPRIETÀ	15
ART. 32 - COLONIE FELINE	15
ART. 33 - COLONIE FELINE PRESENTI NEI CANTIERI	16
ART. 34 - ALIMENTAZIONE DEI GATTI	16
TITOLO VI - CONIGLI DA COMPAGNIA	16
ART. 35 - DETENZIONE DEI CONIGLI DA COMPAGNIA	16
ART. 36 - DIMENSIONE E MATERIALE DI COSTRUZIONE DELLE GABBIE	16
TITOLO VII - UCCELLI	17
ART. 37 - DETENZIONE DEGLI UCCELLI	17
ART. 38 - DIMENSIONI DELLE GABBIE	17
ART. 39 - PROTEZIONE DEGLI UCCELLI MINACCIATI O IN VIA DI ESTINZIONE	17
ART. 40 – CONTROLLO DEI COLOMBI IN AMBITO URBANO – ANIMALI DA CORTILE	17

TITOLO VIII – ANIMALI ACQUATICI.....	17
ART. 41 – DETENZIONE DI SPECIE ANIMALI ACQUATICHE	17
ART. 42 - DIVIETI	18
ART. 43 – PESCA A PAGAMENTO	18
ART. 44 - DIMENSIONI E CARATTERISTICHE DEGLI ACQUARI	18
ART. 45 – TARTARUGHE.	18
TITOLO IX – ANIMALI ESOTICI	19
ART. 46 – MODALITÀ DI DETENZIONE DI ANIMALI ESOTICI	19
TITOLO X – EQUIDI.....	19
ART. 47 - PRINCIPI DISTINTIVI.....	19
ART. 48 - IDONEITÀ DELL’EQUIDE AL TRAINO DI VEICOLI	20
ART. 49 - LIMITAZIONI ALL’USO DELL’EQUIDE	20
TITOLO XI – PET THERAPY	20
ART. 50 - TERAPIE ASSISTITE CON L’IMPIEGO DI ANIMALI	20
TITOLO XII - MACELLAZIONE E INUMAZIONE DEGLI ANIMALI.....	21
ART. 51– MACELLAZIONE AD USO FAMILIARE	21
ART. 52 – INUMAZIONE DI ANIMALI.	21
TITOLO XIII - DISPOSIZIONI FINALI	21
ART. 53 – SANZIONI.....	21
ART. 54 - VIGILANZA	23
ART. 55 – ENTRATA IN VIGORE - INCOMPATIBILITÀ ED ABROGAZIONE DI NORME	23

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA ED IL BENESSERE ANIMALE

Titolo I - I PRINCIPI

Art. 1 - Profili istituzionali

1. Il Comune di Correggio, nell'ambito dei principi e indirizzi fissati dalle Leggi e dal proprio Statuto, promuove la presenza e la cura nel proprio territorio degli animali quale elemento fondamentale ed indispensabile dell'ambiente, nel rispetto delle caratteristiche naturali, fisiche ed etologiche; riconosce a tutte le specie animali il diritto ad un'esistenza compatibile con le caratteristiche biologiche proprie della specie di appartenenza.
2. La città di Correggio, quale comunità portatrice di elevati valori di cultura e civiltà, riconosce ed individua nella salvaguardia di ogni specie animale uno strumento utile finalizzato al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi.
3. Al fine di favorire una corretta convivenza tra esseri umani e animali e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente, il Comune incentiva politiche concrete di rispetto che riguardano tutte le specie di animali presenti sul territorio.
4. Le modifiche degli assetti del territorio dovranno tenere in considerazione anche gli habitat a cui gli animali sono legati per la loro esistenza.

Art. 2 - Valori etici e culturali

1. Il Comune di Correggio, in base all'art. 2 della Costituzione della Repubblica Italiana, concorre nel riconoscere la libertà di ogni cittadino ad esercitare, in modo singolo o associato, le attività connesse con l'accudimento e la cura degli animali quale mezzo idoneo a concorrere allo sviluppo della personalità e in grado di attenuare le difficoltà espressive e di socializzazione, soprattutto nelle fasi dell'infanzia e della terza età.
2. Il Comune promuove forme espressive volte ad accrescere l'educazione al rispetto e alla difesa degli animali.

Art. 3 - Competenze del Sindaco

1. Al Sindaco in base al D.P.R. 31/03/1979, spetta la vigilanza sull'osservanza delle leggi e delle norme relative alla protezione degli animali, nonché l'attuazione delle disposizioni previste nel presente Regolamento anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti applicativi.
2. Il Sindaco, nell'ambito delle leggi vigenti, anche tramite suo delegato esercita funzioni di vigilanza verso le specie animali presenti stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio del Comune come patrimonio indisponibile dello Stato.
3. Il Sindaco, per comprovati motivi d'urgenza, adotterà specifiche ordinanze previste dal Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

Art. 4 - Tutela degli animali

1. Il Comune, in base alla Legge 17/08/1991 n. 281 e s.m., alla L.R. 07/04/2000 n. 27 ed alla L.R. 17/02/2005 n. 5, promuove e disciplina la tutela degli animali da affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono.
2. Il Comune si adopera altresì a diffondere e promuovere quelle garanzie giuridiche attribuite agli animali dalla legislazione statale e regionale.

3. Il Comune condanna e persegue ogni manifestazione di maltrattamento verso gli animali.
4. Il Comune tutela gli animali d'affezione che vivono in libertà, i quali non possono essere usati a scopo di sperimentazione; è vietato farne commercio o cessione gratuita a fini di sperimentazione.

Art. 5 – Associazioni ed Enti di protezione animale

1. Il Comune sostiene lo sviluppo delle associazioni aventi finalità zoofile attraverso le iniziative ed i programmi di cui al presente Regolamento.

Titolo II - DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 6 - Definizioni

1. La definizione generica di “animale”, quando non diversamente specificata nel presente Regolamento, si applica a tutte le tipologie e razze di animali da affezione di cui alla Legge 14/08/1991 n. 281 “Legge quadro in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo” e di cui al D.P.C.M. 28/02/2003 “Recepimento dell'accordo recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy”, e a tutte le specie di vertebrati ed invertebrati detenuti a qualsiasi titolo in stato di libertà o semilibertà.
2. La definizione generica di “animale” si applica inoltre, nell'interesse della comunità locale, nazionale e internazionale, a tutte le specie selvatiche di vertebrati ed invertebrati, fatte salve le specie il cui prelievo è comunque regolato dalle leggi vigenti in virtù della normativa nazionale e regionale, e quindi comprese nel patrimonio indisponibile dello Stato, come specificato dall'art. 826 del Codice Civile e dagli artt. 1 e 2 della Legge 11/02/1992 n. 157.

Art. 7 – Ambito di Applicazione

1. Le norme di cui al presente Regolamento riguardano tutte le specie animali che si trovano o dimorano, stabilmente o temporaneamente, nel territorio comunale di Correggio.
2. Le norme previste dai successivi articoli 9, 10 e 11 devono comunque considerarsi valide per qualsiasi animale.

Art. 8 - Esclusioni

1. Le norme di cui al presente Regolamento non si applicano:
 - a) alle attività economiche inerenti l'allevamento di animali o ad esso connesse;
 - b) alle attività di studio e sperimentazione inerenti anche la vivisezione, come regolamentate dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale;
 - c) alle specie selvatiche di vertebrati ed invertebrati il cui prelievo è regolato da specifiche disposizioni nazionali e regionali, in particolare riguardanti l'esercizio della caccia e della pesca;
 - d) alla detenzione di volatili ad uso venatorio, sempre che la detenzione stessa sia autorizzata ai sensi e per gli effetti della normativa vigente sulla caccia;
 - e) alle attività di disinfezione e derattizzazione;
 - f) a tutte quelle altre attività autorizzate da specifiche norme legislative.

Titolo III - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 9 - Detenzione di animali

1. Il proprietario, l'accompagnatore o il momentaneo detentore dell'animale è civilmente e penalmente responsabile di ogni azione dello stesso.

2. Chi detiene un animale dovrà averne cura e rispettare i diritti costituiti dalle norme dettate per la sua tutela.
3. Gli animali di proprietà o detenuti a qualsiasi titolo dovranno essere fatti visitare da medici veterinari ogni qualvolta il loro stato di salute lo renda necessario e dovranno necessariamente essere eseguite le cure prescritte nei tempi e nelle modalità utili ad un rapido miglioramento del loro stato di salute.
4. E' vietato costringere alla convivenza nello stesso contenitore animali appartenenti a specie tra esse incompatibili, o animali che per loro natura vivono solitari.
5. A tutti gli animali di proprietà o detenuti a qualsiasi titolo dovrà essere garantita costantemente la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze, relative alle loro caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali. In particolare, è vietato costringere alla convivenza nello stesso luogo animali appartenenti a specie tra loro incompatibili, o animali che per loro natura vivono solitari.
6. Gli animali, liberi o di proprietà, fatte salve le fattispecie regolamentate in modo diverso da apposite norme, possono essere soppressi esclusivamente da medici veterinari, previo consenso del proprietario o dell'autorità competente, attraverso eutanasia solo per comprovata pericolosità o se risultino incurabili e/o gravemente malati, con metodi che non arrechino sofferenze e preceduti da idoneo trattamento anestetico, ciò deve risultare da un'attestazione sottoscritta dal medico veterinario iscritto all'Ordine professionale che provvederà alla soppressione.
7. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, di animali, dovranno accudirli e alimentarli secondo la specie e la razza alla quale appartengono.
8. Chiunque detenga a qualsiasi titolo un animale è responsabile anche della sua riproduzione, nonché della custodia, salute e benessere della prole.
9. Chiunque detenga a qualsiasi titolo un animale, è tenuto ad adottare ogni precauzione per impedirne la fuga e garantire la tutela di terzi da aggressioni.

Art. 10 – Mancato benessere animale

1. E' vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali o che contrasti con le vigenti disposizioni.
2. E' vietato tenere gli animali in spazi angusti e/o privi dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli a rigori climatici tali da nuocere alla loro salute.
3. E' vietato mettere in atto comportamenti lesivi nei confronti di animali, come percuoterli o sottoporli ad eccessivi sforzi e fatiche ingiustificati per l'impiego, specie o età (violazione art. 544 ter c.p. come modificato L. n. 189 del 20/07/2004).
4. E' vietato detenere animali in isolamento e/o condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie.
5. E' vietato detenere permanentemente animali in terrazze o balconi per lunghi periodi di tempo, anche se di dimensioni proporzionate ai soggetti, o in spazi comunque non compatibili con il loro benessere psico-fisico e con le rispettive caratteristiche etologiche. E' vietato altresì isolarli in cortili, rimesse, cantine o box in lamiera chiusi su quattro lati, o comunque segregarli in contenitori inadatti, anche se posti all'interno di edifici.
6. E' vietato separare i cuccioli di cani e gatti dalla madre prima dei 60 giorni di vita, salvo per necessità certificate dal medico veterinario curante.
7. E' vietato detenere animali in gabbia, ad eccezione di casi di trasporto e di ricovero per cure e di uccelli e piccoli roditori. Le gabbie da utilizzare devono avere un fondo rigido per evitare eventuali ferite alle zampe.
8. E' vietato l'addestramento finalizzato al combattimento tra animali. E' altresì vietato addestrare animali ricorrendo a violenze – anche mediante l'uso di strumenti cruenti, come collari elettrici, con

punte, ecc. - percosse o costrizione fisica in ambienti inadatti (angusti o poveri di stimoli) che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie.

9. E' vietato ricorrere all'addestramento di animali appartenenti a specie selvatiche, fatte salve le fattispecie regolamentate in modo diverso da apposite norme.

10. Preso atto dell'art. 10 della Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia del 13/11/1987, è vietato il taglio delle orecchie e la recisione delle corde vocali ai cani di razza e non, nonché l'asportazione delle unghie e dei denti ai gatti, considerando tali pratiche atti di maltrattamento perseguibili ai sensi del vigente codice penale. Tali divieti si estendono a tutte le specie di animali. E' altresì vietato il taglio della coda fatta eccezione per i cani appartenenti alle razze canine riconosciute alla F.C.I. con caudotomia prevista dallo standard ed eseguito da un medico veterinario entro la prima settimana di vita. I veterinari che contravvengono alla presente disposizione verranno segnalati all'Ordine provinciale dei Medici Veterinari per quanto di competenza e verrà loro applicata la sanzione amministrativa di cui al presente Regolamento.

11. E' vietato utilizzare animali per il pubblico divertimento in contrasto con la normativa vigente, ed in particolare a scopo di scommesse e/o combattimenti. I veterinari sono tenuti a segnalare al Servizio Veterinario dell'Azienda USL i casi di animali che presentino ferite da combattimento.

12. E' vietata su tutto il territorio comunale la vendita di animali colorati artificialmente.

13. E' vietato trasportare o detenere animali, per qualsiasi periodo di tempo, all'interno dei bagagliai delle auto chiusi a ripostiglio su tutti i lati. E' altresì vietato lasciare gli animali di ogni specie chiusi in qualsiasi veicolo e/o rimorchio o altro mezzo di contenzione al sole dal mese di aprile al mese di ottobre compreso di ogni anno. E' vietato lasciare soli animali chiusi in autovetture o rimorchi permanentemente, anche se all'ombra e con i finestrini aperti.

14. E' vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici anche temporanei; gli appositi contenitori dovranno consentire la stazione eretta, ovvero la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi.

15. E' vietata l'applicazione su qualsiasi animale di misure costrittive e/o accorgimenti innaturali, anche in occasione di gare, competizioni, corse o qualsiasi iniziativa in cui vengano utilizzati animali.

16. E' vietato esporre gli animali in luoghi chiusi a suoni, rumori o musiche ad una livello tale da essere considerato nocivo.

17. E' vietato qualsiasi intervento chirurgico sugli animali a fini esclusivamente estetici.

18. E' vietato l'uso di animali vivi per alimentare altri animali, ad esclusione di quelli per cui non sia possibile altro tipo di alimentazione scientificamente comprovata e attestata da un medico veterinario; è comunque sempre vietata l'esposizione al pubblico di tale alimentazione.

19. E' vietato l'uso di colle per la cattura di animali (mammiferi, rettili, anfibi, uccelli).

20. E' fatto divieto di detenere animali a chiunque sia stato riconosciuto colpevole di reato di maltrattamento e crudeltà nei confronti di animali.

Art. 11 - Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona

1. E' fatto divieto sul territorio comunale di molestare, catturare, detenere e commerciare le specie appartenenti alla fauna autoctona, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti, dalle norme sanitarie e da autorizzati piani di intervento a tutela della salute pubblica che disciplinano l'esercizio della caccia e della pesca.

2. In particolare sono sottoposte a speciale tutela sul territorio comunale, per la loro progressiva rarefazione, tutte le specie di Anfibi e Rettili ad esclusione delle rane di interesse alimentare (rane verdi), sia che si tratti di individui adulti che di uova o larve ed i microhabitat specifici a cui esse risultano legate per la sopravvivenza; in particolare sono quindi protette le zone umide riproduttive degli anfibi, in tutte le loro forme e tipologie.

3. Per quanto riguarda la generalità degli animali selvatici, vengono evidenziate le conseguenze negative per la loro salute ed il loro benessere derivanti dal loro acquisto e/o inserimento come animali da compagnia.

Art. 12 - Abbandono di animali

1. E' severamente vietato abbandonare qualsiasi tipo di animale, sia domestico che selvatico, di cui si sia in possesso, sia esso appartenente alla fauna autoctona o esotica, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico.
2. Ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 27/2000 la mancanza palese di custodia degli animali posseduti è equiparata all'abbandono. All'abbandono si applica pertanto quanto previsto dal legislatore regionale, fatte salve eventuali responsabilità penali a carico del trasgressore.
3. E' fatta salva la liberazione in ambienti adatti di individui appartenenti alle specie di fauna autoctona provenienti da Centri di Recupero autorizzati ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 13 - Avvelenamento di animali

1. E' severamente proibito a chiunque spargere o depositare in qualsiasi modo e sotto qualsiasi forma, su tutto il territorio comunale, alimenti contaminati da sostanze velenose in luoghi ai quali possano accedere animali, escludendo le operazioni di derattizzazione, disinfestazione e diserbo, che devono essere eseguite con modalità tali da non interessare e nuocere in alcun modo ad altre specie animali e comunque nel rispetto della normativa vigente.
2. I medici veterinari, privati o operanti all'interno dell'Azienda Sanitaria Locale, sono obbligati a segnalare al Comune tutti i casi di avvelenamento di animali di cui vengano a conoscenza. In detta segnalazione dovranno essere indicate tutte le informazioni disponibili, compreso il tipo di tossico usato, se accertato, e la zona in cui gli avvelenamenti si sono verificati.
3. Qualora si verificassero casi di avvelenamento nelle aree extraurbane o nelle zone destinate a ripopolamento e cattura, il Sindaco, ai fini della tutela della salute pubblica e dell'ambiente, potrà emanare provvedimenti di limitazione dell'attività venatoria e/o delle altre attività ad essa collegate, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione Provinciale.

Art. 14 - Accesso degli animali sui servizi di trasporto pubblico

1. E' consentito l'accesso degli animali di affezione su tutti i mezzi di trasporto pubblico operanti nel Comune di Correggio secondo le modalità e i limiti previsti dal seguente articolo, nel rispetto delle vigenti norme di legge e di eventuali condizioni previste del gestore del servizio. Gli animali dovranno in ogni caso essere accompagnati dal proprietario o detentore a qualsiasi titolo.
2. Per i cani sui mezzi di trasporto è obbligatorio l'uso del guinzaglio e della museruola, per i gatti l'uso del trasportino.
3. Il proprietario e/o il momentaneo detentore che accompagna l'animale sotto la propria responsabilità sarà tenuto al risarcimento dei danni causati alle cose o a terzi.
4. Il proprietario e/o il detentore a qualsiasi titolo che conduce animali sui mezzi di trasporto pubblici dovrà avere cura che gli stessi non sporchino o creino danno alcuno agli altri passeggeri o alla vettura. Chi accompagna l'animale è tenuto a salire sulla vettura munito di apposito materiale atto alla raccolta delle eventuali deiezioni.
5. Sono sempre ammessi i cani di qualsiasi taglia che accompagnano le persone non vedenti.
6. Nel caso specifico del trasporto pubblico su taxi, i conducenti degli stessi hanno la facoltà di trasportare animali purchè i relativi mezzi siano idonei all'uso, secondo quanto previsto dal nuovo Codice della Strada approvato con D.Lgs n. 285 del 30/04/1992 e s.m.i.

Art. 15 – Divieto di accattonaggio con animali

1. Sono vietati la detenzione e/o l'utilizzo di animali di qualsiasi specie ed età per la pratica dell'accattonaggio.
2. Oltre alla sanzione amministrativa prevista dal presente Regolamento, se ricorrono le condizioni di maltrattamento accertate da un medico veterinario, i proprietari degli animali di cui al comma primo saranno sottoposti alla sanzione accessoria della confisca amministrativa, secondo le modalità previste dalla Legge n. 689/1981. Sono comunque fatte salve le violazioni previste in materia dal Codice Penale.

Art. 16 - Divieto di offrire animali in premio, vincita, oppure omaggio

1. E' fatto assoluto divieto su tutto il territorio comunale utilizzare o offrire animali di qualsiasi specie, sia cuccioli che adulti, in premio o vincita di giochi, oppure in omaggio, a qualsiasi titolo, durante fiere, sagre, lotterie, luna park e manifestazioni simili.
2. E' altresì vietato offrire in omaggio animali di qualsiasi specie ed età a fini commerciali o imprenditoriali.
3. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui al comma 1), viene disposta la chiusura o la sospensione immediata dell'attività per l'intera giornata, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento.
4. La norma di cui al comma 1) non si applica alle Associazioni zoofile, animaliste e ambientaliste (iscritte al registro del volontariato, dell'associazionismo o degli enti giuridici) nell'ambito delle iniziative volte ad incrementare le adozioni di animali ospitati in strutture di ricovero e di sensibilizzazione al tema della tutela del benessere degli animali, iniziative peraltro sollecitate dalle normative vigenti.

Art. 17 – Obblighi degli allevatori o possessori di animali a scopo di commercio e per i responsabili delle pensioni di animali da compagnia. Esposizione di animali negli esercizi commerciali.

1. Il commerciante, allevatore, proprietario e/o responsabile della pensione di animali da compagnia deve adempiere alle indicazioni previste per una gestione e detenzione corretta nel commercio e nell'allevamento (modalità, rispetto delle caratteristiche etologiche, delle esigenze nutrizionali, ambientali e sanitarie) contenute nella delibera della Giunta Regionale n. 394/2006 relativa alle "Indicazioni tecniche in attuazione alla L.R. n. 5/2005 relativa alla tutela del benessere degli animali".
2. Nel rispetto delle esigenze etologiche delle specie, è vietato allontanare dalla madre i cuccioli di cane e gatto al di sotto dei due mesi di età, salvo per necessità certificate dal veterinario curante.
3. E' fatto divieto agli esercizi commerciali non indicati per il commercio di animali di esporre animali in vetrina.
4. E' altresì vietato a tutti gli esercizi commerciali non indicati per il commercio di animali utilizzare nei locali e/o all'esterno del punto vendita in cui si svolge l'attività, animali di qualsiasi specie finalizzati a richiamare pubblico; sono esclusi gli animali acquatici negli acquari e gli uccelli nelle gabbie, purché detenuti secondo le disposizioni previste dal presente Regolamento.
5. Gli animali in esposizione nell'esercizio commerciale dovranno essere sempre riparati dal sole e provvisti di acqua e cibo.
6. Le attività commerciali ambulanti ed occasionali inerenti la vendita di animali hanno l'obbligo di tenere gli stessi in esposizione per non più di cinque ore giornaliere, protetti dal sole e dalle intemperie, fornendo loro il cibo e l'acqua necessari; nel caso che l'attività riguardi i volatili valgono anche le disposizioni di cui al successivo art. 38, 1° comma, relativo alle dimensioni delle gabbie.

Art. 18 - Manifestazioni promosse da Associazioni aventi finalità zoofile, di volontariato o di promozione sociale ed Enti Cinofili.

1. Le Associazioni aventi finalità zoofile, di volontariato o di promozione sociale e gli Enti cinofili possono promuovere, anche a scopo di adozione di animali già ospiti delle strutture di ricovero, manifestazioni nei cui programmi siano previste esibizioni di animali da compagnia coinvolti in giochi, in dimostrazione di agilità, capacità di apprendimento o di simpatia sensibilizzando i cittadini al problema dell'abbandono degli animali.
2. Le Associazioni aventi finalità zoofile, di volontariato o di promozione sociale e gli Enti cinofili possono altresì organizzare mostre o esposizioni di bellezza di cani di età superiore ai 4 mesi e con copertura vaccinale per le malattie individuate dal Servizio Veterinario dell'Azienda USL competente per territorio.
3. Per lo svolgimento delle manifestazioni di cui al presente articolo è consentito l'uso di gabbie o strumenti simili, limitatamente al trasporto degli animali sul luogo dell'iniziativa ovvero per garantire la momentanea sicurezza dell'animale stesso e sempre che lo stesso sia ivi trattenuto per un breve lasso di tempo.
4. Gli animali dovranno essere esposti in box di sufficiente ampiezza, per consentire agli stessi di muoversi secondo le proprie caratteristiche etologiche. Le misure dei box saranno stabilite, di volta in volta, dal Servizio Veterinario sulla base di un elenco dettagliato delle tipologie delle razze e delle dimensioni degli animali.
5. Durante le manifestazioni dovrà essere garantita dall'organizzatore la presenza di un medico veterinario.
6. Per lo svolgimento delle manifestazioni previste dal presente articolo, l'Associazione o l'Ente promotore dovrà presentare al Comune, apposita istanza di autorizzazione veterinaria temporanea, che sarà rilasciata previo parere favorevole del Dipartimento Sanità Pubblica – Area Dipartimentale Sanità Pubblica Veterinaria dell'AUSL competente.

Art. 19 - Spettacoli, competizioni, esibizioni, gare e intrattenimenti con l'utilizzo di animali.

1. E' fatto divieto salvo quanto disposto dai commi successivi, utilizzare a scopo di spettacolo o intrattenimento, al di fuori dei casi previsti dall'art. 18, delle manifestazioni zootecniche e dei concorsi ippici, qualsiasi specie animale durante feste, sagre o festeggiamenti.
2. E' altresì vietato l'impiego di qualsiasi specie animale per iniziative pubblicitarie o dimostrative, sia che avvengano mediante esposizione o mediante sfilata, sulle pubbliche strade, vie o piazze comunali.
3. Qualsiasi forma di spettacolo o di intrattenimento pubblico o privato previsto dalle leggi vigenti, effettuato a scopo di lucro, che contempli in maniera totale oppure parziale l'utilizzo di animali, sia appartenenti a specie domestiche che selvatiche, è soggetta alle autorizzazioni comunali temporanee, sia commerciale che sanitaria, nonché all'eventuale parere, ove richiesto, della Commissione Comunale di Pubblico Spettacolo.
4. Il titolare/rappresentante dovrà allegare alle richieste di autorizzazione, oltre all'elenco degli animali che intende esporre o utilizzare durante lo spettacolo, un'autodichiarazione di non avere carichi penali pendenti e di non essere stato riconosciuto colpevole del reato di maltrattamento e crudeltà nei confronti di animali; l'eventuale condanna sarà motivo di diniego delle autorizzazioni.
5. Per gli animali domestici della specie canina e felina si applicano le disposizioni contenute nei commi 2, 3, 4 e 5 dell'art. 18.
6. Gli animali utilizzati durante gli intrattenimenti dovranno essere coperti da apposita polizza assicurativa RCT (responsabilità civile verso terzi), che dovrà essere esibita al momento del ritiro dell'autorizzazione sanitaria temporanea. La mancata presentazione è motivo di non concessione dell'autorizzazione.
7. La verifica sull'osservanza dei criteri di propria competenza sarà effettuata dal Servizio Veterinario dell'AUSL e dagli organi di vigilanza preposti almeno 24 ore prima dell'inizio dello spettacolo o intrattenimento. Il Servizio Veterinario dovrà esprimere il necessario parere al conseguente rilascio

dell'autorizzazione. Tale verifica potrà essere effettuata durante tutto il periodo di permanenza sul territorio comunale, ovvero prima e durante lo svolgimento degli spettacoli.

8. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo, verrà disposta la revoca dell'autorizzazione sanitaria, nonché qualora ne sussistono i requisiti con Ordinanza contingibile da emanarsi ai sensi dell'art. 50, comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000 previa richiesta dell'Organo di vigilanza, verrà disposta la chiusura o la sospensione immediata dell'attività per l'intera giornata oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente Regolamento. L'attività potrà essere ripresa solo dopo aver ottemperato alle disposizioni prescritte, previa verifica da parte del Servizio Veterinario dell'A USL che formulerà parere necessario al rilascio di una nuova autorizzazione sanitaria temporanea.

9. Le domande che perverranno all'Amministrazione Comunale relative ad autorizzazioni o permessi per spettacoli, intrattenimenti, competizioni, esibizioni, gare e mostre mercato con utilizzo di animali, dovranno acquisire il parere preventivo del Servizio Veterinario dell'AUSL. Il rilascio di patrocinio è sempre subordinato all'adozione dell'autorizzazione sanitaria temporanea.

10. Lo svolgimento dell'attività circense e/o delle mostre itineranti, è consentito nel rispetto dei requisiti e delle disposizioni previste dalla L.R. n. 5/2005 nonché dalla Delibera di Giunta Regionale n. 647/2007.

Il soggetto interessato dovrà esibire al Servizio Veterinario dell'AUSL, prima del rilascio dell'autorizzazione sanitaria, oltre al registro CITES di cui al D.M. 08/01/2002, anche il registro di carico e scarico di tutti gli esemplari non CITES, che devono essere individualmente riconoscibili.

Titolo IV – CANI

Art. 20 - Attività motoria e rapporti sociali

1. Chi detiene un cane dovrà provvedere a consentirgli, ogni giorno, l'opportuna attività motoria.
2. I cani tenuti in appartamento devono poter effettuare regolari uscite giornaliere. Tale frequenza potrà essere ridotta in presenza di proprietari in condizioni di handicap documentato.
3. I cani custoditi in box devono poter effettuare uscite giornaliere.
4. Durante le uscite giornaliere, il proprietario/possessore, dovrà evitare di sottoporre il cane a sforzi eccessivi e prolungati specie se la passeggiata avviene con l'ausilio dei mezzi di locomozione. Al fine di tutelare il cane da sforzi eccessivi e prolungati, non si dovrà forzare l'andatura o costringerlo a correre, impedendo all'animale di espletare le proprie esigenze fisiologiche e comportamentali, inibendo così il suo stato di benessere.
5. Ai cani detenuti in luoghi isolati o presso case disabitate deve essere comunque assicurato un rapporto quotidiano con il proprietario o altra persona da lui incaricata.
6. Ove sia custodito almeno un cane, è fatto obbligo a chiunque detenga l'animale a qualsiasi titolo, di segnalarne la presenza attraverso appositi cartelli ben visibili e collocati al limite esterno della proprietà in prossimità dell'ingresso.

Art. 21 - Detenzione dei cani

1. I cani di proprietà/possesso che circolano nelle vie ed in altri luoghi aperti frequentati dal pubblico, nonché nei luoghi in comune degli edifici in condominio, devono essere condotti con guinzaglio di misura non superiore a mt 1,50. Il proprietario e/o conduttore dovrà portare con sé una museruola rigida o morbida da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta della Autorità competenti, salvo le razze di cani che per condizioni anatomiche non sono in grado di portare la museruola.

2. Nelle aree appositamente attrezzate (aree di sgambamento) i cani possono essere condotti senza guinzaglio e senza museruola sotto la responsabilità del proprietario e/o detentore. I cani di indole aggressiva vanno comunque condotti con guinzaglio e museruola.
3. I cani possono essere tenuti senza guinzaglio e senza museruola entro i limiti dei luoghi privati purchè non aperti al pubblico e purchè detti luoghi siano opportunamente recintati, in modo da impedire eventuali aggressioni a soggetti esterni alla proprietà e non consentire agli animali di uscire sul luogo pubblico. L'obbligo del guinzaglio e della museruola viene meno quando trattasi di cani usati e utilizzati per la caccia, quando sono utilizzati dalle Forze dell'ordine o dalle Forze Armate, oltre che per il salvataggio in acqua, in emergenza per calamità naturali e quelli che partecipano a programmi di pet therapy.
4. Temporanei esoneri possono essere concessi dall'obbligo della museruola per i cani con particolari condizioni fisiologiche o patologiche, su certificazione veterinaria che indichi il periodo di tale esenzione, che dovrà essere esibita a richiesta degli Organi di controllo. Tali cani sono comunque condotti sotto la responsabilità del proprietario e/o del detentore che adotterà gli accorgimenti necessari.

Art. 22 – Caratteristiche e dimensioni dei recinti o box

1. I cani devono essere tenuti in strutture idonee dal punto di vista igienico-sanitario, atte a garantire un'adeguata contenzione degli animali e a soddisfare le esigenze psico-fisiche degli stessi.
2. Ove sia custodito almeno un cane, è fatto obbligo a chiunque detenga l'animale a qualsiasi titolo, di segnalarne la presenza attraverso appositi cartelli ben visibili e collocati al limite esterno della proprietà in prossimità dell'ingresso.
3. E' consentito detenere i cani ad una catena a tenuta fissa di almeno 6 metri, o preferibilmente a scorrere su di un cavo aereo della lunghezza di almeno 5 metri e di altezza 2 metri dal terreno; la catena dovrà essere munita di due moschettoni rotanti alle estremità. La lunghezza della catena dovrà in ogni caso sempre permettere al cane di raggiungere il riparo nonché le ciotole dell'acqua e del cibo. Il cane dovrà essere liberato dalla catena almeno una volta al giorno per consentire un'opportuna attività motoria. I ripari per i cani tenuti alla catena dovranno avere le caratteristiche descritte nel successivo comma 7.
4. Il box in cui ospitare il cane, compatibilmente con lo spazio a disposizione, deve avere la superficie di base non inferiore a metri quadrati 9 per cane (di cui 1/3 chiuso con cuccia e coperto), fatta salva la possibilità di mantenere misure inferiori esclusivamente per cani di piccola taglia; in questo caso è facoltà dell'organo di vigilanza valutare il corretto rapporto tra spazio disponibile e benessere dell'animale occupante. Ogni cane in più comporterà un aumento minimo di superficie di metri quadrati 5, escluse le cucciolate. Il cane dovrà uscire dal box almeno una volta al giorno per consentire un'opportuna attività motoria.
5. L'altezza e le caratteristiche costruttive del recinto devono essere tali da impedire la fuga del cane e da garantire la tutela di terzi da eventuali aggressioni. I recinti devono essere valutati in relazione alla tipologia del cane custodito (taglia, attitudine, età, ecc.) e, per cani di grande taglia devono avere un'altezza di almeno mt. 2 (due), devono essere ancorati a terra su un cordolo di cemento e con eventuale recinzione aggiuntiva di almeno cm. 30, inclinata verso l'interno di 45°, per impedire lo scavalco.
6. I recinti devono essere parzialmente ombreggiati, una pavimentazione, almeno in parte, in materiale non assorbibile (es. piastrelle, cemento) antisdrucchiolo; avere un'inclinazione per il drenaggio. Non devono esservi ristagni di acqua, le feci e le urine devono essere asportate quotidianamente.
7. I recinti devono essere dotati di cucce da collocare nella parte più coperta e riparata; dovranno essere di materiale facilmente lavabile e disinfettabile, adeguate alle dimensioni dell'animale, sufficientemente

coibentate e con il tetto impermeabilizzato. Dovranno essere rialzate da terra e collocate sotto un'adeguata tettoia idonea a proteggere gli animali dalle intemperie invernali e dalle calure estive.

8. I cani custoditi nei recinti non dovranno mai essere mantenuti ad una continua esposizione solare, ovvero in ambienti che possono risultare nocivi per la loro salute e devono essere protetti da illuminazione forzata e da eccessivi rumori.

9. Ai proprietari dei cani che non ottemperano alle norme del presente articolo oltre alla contestazione di eventuali illeciti, il Servizio Veterinario dell'AUSL, impartirà le prescrizioni di adeguamento disponendo tempi di esecuzione brevi al fine di garantire un rapido raggiungimento delle condizioni di una corretta detenzione finalizzata al benessere degli animali.

10. Per il benessere psicofisico e comportamentale dell'animale è vietato isolare lo stesso in un angolo del giardino, senza consentirgli alcun contatto sociale (altri cani o persone).

Art. 23 – Conduzione dei cani - Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche

1. Ai cani accompagnati dal proprietario/detentore, muniti di guinzaglio, è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche, i giardini ed i parchi pubblici.

2. Nei casi previsti da specifiche disposizioni normative, è fatto obbligo di utilizzare oltre al guinzaglio anche l'apposita museruola.

3. E' vietato l'accesso ai cani in aree destinate e attrezzate per particolari scopi come le aree giochi per bambini o quando a tal fine siano chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto, in applicazione di specifiche ordinanze sindacali.

4. Ferme restando le modalità di conduzione, i divieti di circolazione dei cani non sono operanti per gli animali addetti alle persone non vedenti o altri diversamente abili.

5. E' vietato l'uso di collari con aculei interni, con dispositivi a scarica elettrica o che emettano segnali acustici.

Art. 24 - Aree e percorsi destinati ad attività di sgambamento dei cani

1. Nell'ambito di giardini, parchi ed altre aree a verde di uso pubblico, possono essere individuati, mediante appositi cartelli e recinzioni, aree e percorsi destinati a sgambamento libero dei cani, dotati anche degli opportuni servizi (contenitori dei rifiuti, acqua potabile, bacheca informativa con le prescrizioni per il corretto accesso e utilizzo dell'area).

2. Negli spazi a loro destinati, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la responsabilità degli accompagnatori, senza determinare danni alle piante, agli altri animali eventualmente presenti e/o alle strutture. Prima di liberare il cane nell'area di sgambamento è opportuno tener presente le eventuali conflittualità tra cani dello stesso sesso o in estro, con i cani già presenti.

Art. 25 – Accesso dei cani guida di persone non vedenti

1. Le persone non vedenti hanno diritto, ai sensi della L. 37/1974 modificata con la L. n. 376/1988, a farsi accompagnare dal proprio cane guida su ogni mezzo di trasporto e ad accedere con esso agli esercizi aperti al pubblico.

Art. 26 - Accesso negli uffici comunali e negli esercizi pubblici

1. I cani accompagnati dal proprietario o detentore a qualsiasi titolo, hanno libero accesso, nei modi consentiti dal comma 3 del presente articolo, a tutti gli esercizi pubblici situati nel territorio del Comune di Correggio, salvo quelli per cui i proprietari e/o gestori segnalino un divieto ai sensi delle norme vigenti.

2. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo, che conducono gli animali negli esercizi pubblici e negli uffici comunali, dovranno farlo usando il guinzaglio e ove previsto dalle norme vigenti anche apposita museruola o idoneo trasportino, avendo inoltre cura che non sporchino e che non creino danno.

3. I titolari degli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla Legge Regione Emilia Romagna n. 14 del 26/07/2003 previa comunicazione al Sindaco, corredata dal parere favorevole congiunto del Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione e del Dipartimento di Sanità Pubblica Veterinaria, potranno liberamente scegliere di fare accedere o meno gli animali d'affezione nel proprio esercizio apponendo in tal caso una apposita vetrofania predisposta dal titolare e/o associazione a cui è iscritto.

Art. 27 - Obbligo di raccolta delle deiezioni

1. In ogni luogo o area pubblica o di uso pubblico (via, piazze, giardini, marciapiedi, uffici, ecc.) dell'intero territorio comunale, i proprietari e/o detentori a qualsiasi titolo di animali, anche diversi dai cani, mentre li conducono, hanno l'obbligo di dotarsi di idoneo strumento e di raccogliere immediatamente gli escrementi solidi prodotti dagli stessi, che potranno essere conferiti nei cassonetti o contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo.

2. Gli idonei strumenti di raccolta, devono essere esibiti su richiesta degli incaricati alla vigilanza di cui al successivo art. 54.

3. Gli obblighi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, non si applicano ai proprietari e/o detentori di animali impiegati in pubblici servizi o quali accompagnatori delle seguenti categorie di persone: non vedenti e ipovedenti.

Art. 28 - Struttura comunale per il ricovero di cani randagi

1. Il ricovero e la custodia dei cani randagi e vaganti ritrovati nel territorio comunale sono assicurati dal Comune di Correggio mediante apposita struttura di ricovero.

2. Nel caso in cui il proprietario si avvalga della facoltà di rinunciare alla proprietà di uno o più cani, come previsto dall'art. 12 della L. R n. 27/2000, dovrà inoltrare domanda al Sindaco e fornire le adeguate motivazioni che lo spingono alla scelta. Se la cessione è motivata dall'aggressività del cane, l'Amministrazione Comunale segnalerà al Servizio Veterinario dell'Azienda USL la presenza di tali cani per i provvedimenti conseguenti. Il Dipartimento Sanità Pubblica – Area Dipartimentale Sanità Pubblica Veterinaria dell'A.Usl di Correggio, attiverà la procedura per la classificazione del rischio provocato da cani con aggressività non controllata previsto dalla Delibera Regionale n. 647/2007, saranno altresì attivati i percorsi di controllo e rieducazione dell'animale ai fini della prevenzione dalle morsicature.

3. L'accettazione della richiesta sarà comunque subordinata a situazioni di priorità e/o emergenza pubbliche e verrà valutata e gestita in accordo con il gestore del canile Intercomunale mediante liste d'attesa.

4. Se i motivi di cessione non sono accoglibili la rinuncia a favore del Comune avverrà in forma onerosa in conformità al tariffario applicato dal gestore del Canile.

Titolo V – GATTI

Art. 29 - Struttura comunale per il ricovero di gatti

1. Il ricovero e la custodia dei gatti con accertate abitudini domestiche e non inseribili in colonie feline, di proprietà di persone decedute, spedalizzate, carcerate, sfrattate, ecc., sono assicurati dal Comune di Correggio mediante apposita struttura di ricovero (Gattile convenzionato).
2. Nel caso in cui il proprietario si avvalga della facoltà di rinunciare alla proprietà di uno o più gatti, in analogia a quanto previsto dall'art. 12 della L.R n. 27/2000, dovrà inoltrare domanda al Sindaco e fornire le adeguate motivazioni che lo spingono alla scelta.
3. L'accettazione della richiesta sarà comunque subordinata a situazioni di priorità e/o emergenza pubbliche, verrà valutata e gestita in accordo con il conduttore del gattile convenzionato mediante liste d'attesa, in analogia con quanto previsto dall'art. 28 per le rinunce immotivate, questa avverrà in forma onerosa.

Art. 30 - Definizione termini utilizzati nel presente titolo

1. Per "gatto libero" si intende un animale non di proprietà che vive in libertà, di solito insieme ad altri gatti.
2. Per "colonia felina" si intende un gruppo di gatti indipendentemente dal numero che risulti vivere stabilmente in libertà e in modo stanziale.
3. Per habitat di colonia felina indipendentemente dal fatto che sia accudita o meno dai cittadini si intende qualsiasi territorio o porzione di esso pubblico o privato, edificato o no, nel quale viva stabilmente una colonia di gatti liberi.
4. Le persone che accudiscono i gatti liberi che vivono nelle colonie feline sono denominate "Referenti di Colonia" o più comunemente "gattari/e". I Referenti di colonia collaborano con gli organi competenti e sono in grado di fornire le notizie sulla colonia, in base alla diretta esperienza acquisita nell'accudirne i componenti.

Art. 31 – Gatti di proprietà

1. Al fine di contenere l'incremento della popolazione felina, è auspicabile che i gatti di proprietà che sono lasciati liberi di girare sul territorio siano sterilizzati a cura e spese del proprietario.

Art. 32 - Colonie feline

1. Il Comune riconosce l'attività benemerita dei cittadini che accudiscono i gatti componenti le colonie feline.
2. Il Comune in collaborazione con l'USL Servizio Veterinario e le Associazioni zoofile, potrà promuovere corsi di formazione al fine di rilasciare un tesserino di riconoscimento al Referente di colonia felina.
3. Ai Referenti deve essere permesso l'accesso, al fine dell'alimentazione e della cura dei gatti in qualsiasi area di proprietà comunale.
4. E' vietato a chiunque ostacolare l'attività di gestione di una colonia ed asportare o danneggiare gli oggetti impiegati per la sua gestione.
5. L'accesso ai Referenti nelle zone di proprietà privata è subordinato al consenso del proprietario.
6. Le colonie feline sono tutelate e gestite dal Comune attraverso i Referenti che le accudiscono. Il Comune di Correggio potrà stipulare una convenzione per la gestione delle stesse con i referenti e/o Associazione/i che li rappresentano. Nel caso di episodi di maltrattamento, il Comune si riserva la facoltà di procedere nei confronti dei responsabili secondo quanto disposto dal Codice Penale.
7. Le colonie feline che vivono all'interno del territorio comunale sono censite dal Comune di Correggio in collaborazione con il Servizio Veterinario dell'Azienda USL, le Associazioni aventi finalità zoofile, i referenti e/o singoli cittadini.
8. Il riconoscimento di nuova colonia felina, sarà effettuato dal Comune su richiesta inoltrata al Sindaco dal cittadino che l'individua e ne potrà divenire referente.

9. Il censimento deve essere annualmente aggiornato, sia in riferimento al numero dei gatti che compongono la colonia, che al numero dei gatti sterilizzati e delle loro condizioni di salute. I Referenti si impegnano a collaborare all'attuazione dei programmi annuali di sterilizzazione e cure veterinarie dei gatti delle colonie, secondo gli accordi, i programmi e le priorità che saranno d'intesa stabilite tra il Comune, il Servizio Veterinario dell'USL e l'Associazione convenzionata.

10. Il Comune di Correggio, sentito il Servizio Veterinario dell'Azienda USL, potrà stipulare annualmente una convenzione con un'associazione animalista per l'aggiornamento del censimento e delle statistiche delle colonie feline.

11. Le colonie di gatti liberi non possono essere spostate dal luogo dove abitualmente risiedono. Eventuali trasferimenti potranno essere autorizzati dal Comune di Correggio su parere del competente Servizio Veterinario dell'Azienda USL ed esclusivamente per comprovati motivi sanitari dallo stesso Servizio accertate.

Art. 33 - Colonie feline presenti nei cantieri

1. Chiunque intenda eseguire opere edili e/o di restauro di carattere pubblico o privato i cui interventi ricadono in zone o aree interessate dalla presenza di colonia felina, dovrà prima dell'inizio dei lavori e previo nulla osta del Servizio Veterinario dell'USL, prevedere ove possibile e compatibilmente con lo stato dei luoghi interessati un'adeguata collocazione temporanea e/o definitiva per gli animali.

2. Dovrà essere sempre concessa ai referenti di colonia la possibilità di rifornire gli alimenti ai gatti.

Art. 34 - Alimentazione dei gatti

1. Chiunque alimenta gli animali è obbligato a rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico e/o privato, utilizzando supporti per la somministrazione del cibo, evitandone la dispersione sul suolo e provvedendo ad una immediata pulizia, senza lasciare sul terreno piatti o contenitori dopo il pasto degli animali. Sul suolo potrà rimanere solo la ciotola per l'acqua, eventuale scorta di cibo potrà essere riparata all'interno delle casette se presenti.

2. Il Comune compatibilmente alle sue disponibilità finanziarie e previo parere del Servizio competente, si farà carico della realizzazione e collocazione sul territorio in cui è ubicata la colonia felina di un adeguato riparo.

Titolo VI - CONIGLI DA COMPAGNIA

Art. 35 - Detenzione dei conigli da compagnia

1. I conigli da compagnia non devono essere tenuti in ambiente umido e/o sprovvisto di luce solare. Se detenuti in gabbia, la stessa non potrà essere esposta a condizioni climatiche sfavorevoli ed i contenitori dell'acqua e del cibo all'interno dovranno essere sempre riforniti.

2. E' vietata la detenzione permanente dei conigli previsti nel presente titolo in gabbie e deve sempre essere garantito un ragionevole numero di uscite giornaliere dalle proprie gabbie.

3. E' severamente vietato liberarli in aree pubbliche o di campagna.

Art. 36 - Dimensione e materiale di costruzione delle gabbie

1. Al fine di garantire un minimo di attività motoria, le gabbie per conigli da compagnia devono avere lunghezza pari almeno a quattro volte la lunghezza dell'animale, con altezza tale da permettergli di stazionare in modo eretto.

2. I materiali delle gabbie devono essere atossici e resistenti. Il fondo non deve essere a griglia e deve essere coperto da uno strato di materiale assorbente e atossico.

Titolo VII – UCCELLI

Art. 37 - Detenzione degli uccelli

1. Gli uccelli dovranno essere tenuti possibilmente in coppia, nel rispetto delle caratteristiche etologiche della specie.
2. Per gli uccelli detenuti in gabbia, la stessa non potrà essere esposta a condizioni climatiche sfavorevoli ed i contenitori dell'acqua e del cibo all'interno della gabbia dovranno essere sempre riforniti.
3. E' obbligatorio posizionare sulle voliere e sulle gabbie mantenute all'aperto una tettoia che copra almeno la metà della parte superiore.

Art. 38 - Dimensioni delle gabbie

1. Al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni motorie connesse alle caratteristiche etologiche degli uccelli, sono individuate le dimensioni minime che devono avere le gabbie che li accolgono:
 - a. per uno, e fino a due esemplari adulti: due lati della gabbia dovranno essere di cinque volte, e due lati di tre, rispetto alla misura dell'apertura alare dell'uccello più grande;
 - b. per ogni esemplare in più le suddette dimensioni devono essere aumentate del 30%.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi inerenti viaggi a seguito del proprietario e/o ricovero per esigenze sanitarie.
3. Possono essere concesse deroghe per mostre ornitologiche su motivata richiesta dell'organizzatore, sentito il parere del Servizio Veterinario dell'Azienda USL.

Art. 39 - Protezione degli uccelli minacciati o in via di estinzione

1. E' vietata la distruzione dei nidi di rondine, balestruccio, rondone e topino quali specie minacciate e in via di estinzione. L'atto va segnalato agli organismi competenti per legge.

Art. 40 – Controllo dei colombi in ambito urbano – Animali da cortile

1. Al fine di contenere l'incremento delle colonie dei colombi *Columbia livia domestica*, per salvaguardarne la salute, per tutelare l'aspetto igienico sanitario e il decoro urbano, nonché per perseguire l'equilibrio dell'ecosistema territoriale:
 - a) è fatto divieto su tutto il territorio comunale di somministrare in modo sistematico alimenti ai colombi allo stato libero
 - b) è fatto obbligo ai proprietari degli stabili di porre in essere quanto necessario per evitare l'insediamento e la nidificazione dei colombi, nel rispetto del benessere degli animali. A tal fine può essere consultato l'Ufficio competente per la tutela degli animali.
2. Le azioni di contenimento del numero dei volatili in libertà o tutela di talune aree, non possono essere esercitate con metodi cruenti e comunque devono ottenere autorizzazione dell'Ufficio competente per la tutela degli animali.
3. E' vietato il rilascio in ambiente, anche in occasione di cerimonie o feste, di volatili ad eccezioni di quelli curati dai Centri di Recupero Animali Selvatici autorizzati.

Titolo VIII – ANIMALI ACQUATICI

Art. 41 – Detenzione di specie animali acquatiche

1. Gli animali acquatici appartenenti a specie di branco dovranno essere tenuti almeno in coppia.
2. nel caso siano ospitate specie diverse, deve essere tenuto conto della compatibilità tra le specie, con riferimento particolare ai pesci predatori.

Art. 42 - Divieti

1. Oltre a quanto già vietato dalla normativa vigente in materia di maltrattamento degli animali, di pesca marittima e di pesca in acque interne, di acquicoltura, di polizia veterinaria e di igiene degli alimenti di origine animale, è fatto assoluto divieto di:
 - a. lasciare l'ittiofauna in acquari che non abbiano le dimensioni e le caratteristiche di cui al successivo art. 44
 - b. conservare ed esporre per la commercializzazione sia all'ingrosso che al dettaglio, nonché per la somministrazione, prodotti della pesca vivi ad esclusione dei molluschi bivalvi (cosiddetti frutti di mare), al di fuori di adeguate vasche munite di impianto di ossigenazione e depurazione dell'acqua con lunghezza minima quattro volte superiore alla lunghezza dell'animale più grande e larghezza pari a due volte la lunghezza dell'animale più grande; oltre i due esemplari la dimensione minima va aumentata del 20% per ogni animale aggiunto;
 - c. mantenere crostacei vivi sul letto di ghiaccio;
2. E' vietato tenere permanentemente legate le chele ai crostacei. La legatura delle chele è consentita solo nella fase di commercializzazione, al fine di evitare combattimenti ed eventuali mutilazioni.

Art. 43 – Pesca a pagamento

1. Fatto salvo quanto previsto dal vigente Regolamento di igiene veterinaria, nell'ambito dell'esercizio della pesca a pagamento, per la pratica del "catch and release" (metodo con il quale il pesce catturato non viene utilizzato a fini alimentari, ma come mezzo per ricevere premi o gratifiche), al fine di non compromettere l'integrità fisica del pesce:
 - a. è d'obbligo l'utilizzo di accorgimenti atti a prevenire ferite o lesioni cutanee durante le operazioni di slamatura, ad esempio l'impiego di ami senza ardiglione, utilizzo di materassini o altri supporti di materiale sintetico o naturale;
 - b. è obbligatorio l'utilizzo del guadino per recuperare il pesce;
 - c. è obbligatorio l'utilizzo di retini per la detenzione temporanea, di dimensioni adeguate al quantitativo pescato.

Art. 44 - Dimensioni e caratteristiche degli acquari

1. Il volume dell'acquario non dovrà essere inferiore a un litro per centimetro della somma delle lunghezze degli animali ospitati ed in ogni caso non dovrà mai avere una capienza tale da impedirne il normale sviluppo, la normale procreazione e il normale benessere in riferimento alle loro abitudini in natura. Le specie con aggressività interspecifica possono essere contenute per brevi periodi in contenitori di dimensioni inferiori.
2. Non devono essere usati acquari di forma sferica o sferoidale, di vetro o di materiale plastico di piccole dimensioni perché non idonei ad un corretto mantenimento dei pesci.
3. E' vietato tenere pesci all'interno di bottiglie, fioriere o altri vasi decorativi.
4. In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione, la filtrazione e l'ossigenazione (quest'ultima quando necessaria) dell'acqua, le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate in riferimento al loro habitat naturale.

Art. 45 – Tartarughe.

1. E' fatto obbligo ai detentori di tartarughe acquatiche palustri di origine alloctona (specie ad es. Pseudemys, Trachemys, Chrysemys), di inviare comunicazione di possesso al Comune di residenza.
2. Considerato che tali animali costituiscono una grave forma di inquinamento ambientale per la fauna autoctona, oltrechè rappresentare un pericolo potenziale per la salute pubblica essendo vettori di particolari patologie e un danno economico rilevante per le Amministrazioni pubbliche, è fatto divieto di abbandono di detti esemplari in qualsiasi struttura artificiale o nell'ambiente.
3. Il Comune, in base alle comunicazioni di possesso ricevute, attiverà un costante monitoraggio della situazione, attuando periodicamente opportuni accertamenti intesi ad ottenere l'aggiornamento sulla presenza di tali animali nell'ambito dell'ecosistema urbano, al fine di promuovere gli accorgimenti più idonei per la difesa del patrimonio faunistico.

Titolo IX – ANIMALI ESOTICI

Art. 46 – Modalità di detenzione di animali esotici

1. Oltre agli obblighi di denuncia all'Autorità competente previsti dalle leggi vigenti, è fatto obbligo ai detentori di animali esotici e selvatici detenuti in cattività di riprodurre le condizioni climatiche, fisiche ed ambientali dei luoghi ove queste specie si trovino in natura.
2. I proprietari di tali animali devono disporre, se la natura stessa della specie lo richiede, di una vasca d'acqua, di posatoi sopraelevati di dimensioni tali da permettere all'animale di nuotare e di coricarsi, o di poter scavare una tana nella terra.
3. E' fatto divieto di mantenerli in gabbie con fondo in rete.
4. E' vietato detenere costantemente animali esotici e/o selvatici alla catena o, nel caso di uccelli, legati al trespolo.
5. E' vietato tenere rettili senza che sia rispettata un'adeguata illuminazione atta a riprodurre nella maniera più fedele lo spettro luminoso della luce solare.
6. E' vietata la detenzione e il commercio nel territorio comunale di animali esotici velenosi per i quali non siano facilmente reperibili gli indispensabili e specifici sieri antiveleno.
7. Gli animali palustri devono essere tenuti in contenitori dotati di settore con acqua e di altro con lettiera umida, per consentire agli animali di riposare a terra senza nuotare continuamente.
8. I terrari per animali non palustri devono disporre di contenitori con acqua potabile accessibile agli animali.

Titolo X – EQUIDI

Art. 47 - Principi distintivi

1. l'equide destinato alle corse, all'attività ippica in genere, all'attività di terapia assistita e alla trazione di vetture pubbliche non è ritenuto un mero strumento di trazione o sport ma, in quanto essere senziente, va trattato con rispetto e dignità e deve essere tutelato il suo benessere sia durante le ore di lavoro che in quelle di riposo.
2. Gli equidi che vivono all'aperto, con esclusione di quelli che vivono allo stato brado, devono disporre di una struttura coperta, chiusa almeno su tre lati, atta a ripararli; devono avere sempre disposizione dell'acqua fresca e devono essere nutriti in modo soddisfacente.

3. E' fatto assoluto divieto di tenere equidi permanentemente legati in posta, i box dovranno essere di misura minima di tre metri per tre metri. In entrambi i casi gli animali devono effettuare uscite giornaliere per lo sgambamento.
4. Gli equidi non dovranno essere sottoposti a sforzi o a pesi eccessivi e/o incompatibili con le loro caratteristiche etologiche e non dovranno essere montati o sottoposti a fatiche animali anziani, malati o femmine gravide.
5. Gli equidi adibiti ad attività sportive o da diporto nei maneggi devono essere sempre dissellati quando non lavorano.
6. Il Comune per le manifestazioni di rievocazione storica non comprese nei calendari delle manifestazioni sportive, autorizzerà lo svolgimento delle gare di equidi o altri ungulati nel rispetto delle norme vigenti e applicherà le indicazioni tecniche contenute nella Delibera della Giunta Regionale n. 647/2007 allegato C.
7. I proprietari devono farsi carico della pulizia delle deiezioni dei loro animali nelle zone di transito pubblico, ove il transito sia loro consentito.

Art. 48 - Idoneità dell'equide al traino di veicoli

1. L'idoneità dell'equide che deve trainare vetture pubbliche e/o private rilasciata nei termini previsti dalla normativa vigente, è requisito necessario per esercitare il trasporto.
2. Il Comune dispone la revoca della licenza al vetturino in caso di condanna definitiva per maltrattamento di animali.

Art. 49 - Limitazioni all'uso dell'equide

1. Gli equidi che svolgono attività di trazione di vetture pubbliche non possono lavorare per più di sei ore al giorno ed hanno diritto a delle pause adeguate di riposo tra un tragitto e l'altro, in estate da svolgersi all'ombra; i conduttori devono provvedere ad abbeverarli e foraggiarli regolarmente. Gli equidi che svolgono attività di trazione di vetture devono essere dotati di appositi supporti atti a contenere le deiezioni.
2. E' fatto divieto di trasportare un numero di persone superiore a quello dei posti per i quali la carrozza è omologata e la sola andatura consentita è il passo.
3. Dal 1° giugno al 15 settembre è vietato far lavorare i cavalli dalle ore 13,00 alle ore 16,00.
4. L'utilizzo di animali appartenenti alla specie prevista dal presente Titolo in uso alle Forze Armate e/o dell'Ordine, è regolamentato da propria normativa.

Titolo XI – PET THERAPY

Art. 50 - Terapie assistite con l'impiego di animali

1. Nell'ambito del D.P.C.M. 28/02/2003, il Comune di Correggio promuove nel suo territorio le attività di cura, di riabilitazione e assistenza con l'impiego di animali da compagnia, effettuate da persone con competenza specifica che dimostrino di aver partecipato a corsi di formazione idonei allo scopo con rilascio di attestazione finale.
2. Tutti gli animali impiegati in attività e terapie assistite devono superare una valutazione interdisciplinare che certifichi lo stato sanitario, le capacità fisiche e psichiche, fra le quali in particolare la socievolezza e la docilità, nonché l'attitudine a partecipare ai programmi curativi.
3. La cura e la salute degli umani in queste attività non potrà essere conseguita a danno della salute e dell'integrità degli animali. Inoltre, in nessun caso le prestazioni devono comportare per l'animale

fatiche o stress psichici o fisici, né consistere in attività che comportino dolore, angoscia, danni psico-fisici temporanei o permanenti, ovvero sfruttamento.

4. A tutte le attività dovrà assistere un pet-partner che avrà la responsabilità della salute e dell'integrità degli animali.

5. Gli animali impiegati nelle attività di cura sono sottoposti a controlli periodici relativi al permanere delle condizioni di salute e in generale di benessere richieste ai fini del loro impiego da parte di un medico veterinario. Gli animali che manifestano sintomi o segni di malessere psico-fisico non possono essere utilizzati per tali attività. Al termine della carriera, agli animali viene assicurato il corretto mantenimento in vita, anche attraverso la possibilità di adozione da parte di associazioni e privati, escludendo esplicitamente la possibilità di macellazione per quelli utilizzati a fini alimentari.

6. Ai fini di una corretta attuazione dei programmi di attività e di terapie assistite dagli animali, è vietata l'utilizzazione di cuccioli, di animali selvatici ed esotici.

7. Gli animali impiegati per le attività curative devono provenire da canili o gattili pubblici e/o privati gestiti da Onlus, o da maneggi, o essere di proprietà delle persone di cui al precedente comma 1.

8. Chiunque voglia avviare e/o gestire un'attività di pet therapy nel territorio comunale, dovrà accreditarsi presso il Comune di Correggio e dotarsi di opportune Autorizzazioni Sanitarie e Veterinarie, che faranno conoscere queste disposizioni e vigileranno sull'applicazione del programma.

Titolo XII - MACELLAZIONE E INUMAZIONE DEGLI ANIMALI

Art. 51– Macellazione ad uso familiare

1. La macellazione di suini per il solo uso privato familiare, può essere consentita a domicilio ai sensi delle leggi vigenti, previa autorizzazione del Sindaco ai sensi delle disposizioni previste dall'art. 13 del Regio Decreto 3298/28, sentito il parere del competente Servizio Veterinario dell'AUSL di Correggio. L'autorizzazione sarà rilasciata a condizione che sia previsto ed utilizzato idoneo sistema di stordimento dell'animale ai sensi del D.Lgs. n. 333 del 01/09/1998.

2. La macellazione a domicilio dei bovini, ovini, caprini ed equini per uso privato familiare è vietata ai sensi delle leggi vigenti.

3. E' fatto divieto di macellare animali nelle “fattorie didattiche” durante la visita del pubblico.

Art. 52 – Inumazione di animali.

1. Oltre all'incenerimento negli impianti autorizzati è consentito al proprietario il sotterramento di animali da compagnia nel terreno di sua proprietà e previo consenso del proprietario in terreni privati, solo qualora sia stato escluso qualsiasi pericolo di malattie infettive ed infestive trasmissibili agli umani ai sensi del Regolamento CEE n. 1774/2002.

2. Gli animali possono inoltre essere inumati in aree pubbliche solo se preventivamente ed appositamente individuate dall'Amministrazione Comunale.

Titolo XIII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 53 – Sanzioni

Fatta salva la denuncia all'Autorità Giudiziaria nei casi espressamente previsti come reato dall'ordinamento dello Stato e le sanzioni amministrative già stabilite da altra normativa nazionale o regionale, le violazioni alle norme contenute nel presente Regolamento sono sanzionate in ragione dell'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ai sensi della L. n. 689 del 24/11/1981 e della L.R. n. 21/ 1984,

in misura differenziata *in base al criterio di proporzionalità* a seconda della gravità della violazione nel seguente modo:

a) per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli:

- 9 - commi 4 e 9, detenzione di animali;
- 10 - mancato benessere animale;
- 11 - cattura, commercio e detenzione di fauna selvatica autoctona;
- 20 - commi 1, 2 e 3, attività motoria e rapporti sociali;
- 22 - commi 3, 4, 5, 6, 7 e 10 caratteristiche e dimensioni dei recinti o box;
- 35 - detenzione di conigli da compagnia;
- 36 - dimensioni e materiali di costruzione delle gabbie;
- 37 - detenzione di uccelli;
- 38 - dimensione delle gabbie;
- 42 - animali acquatici, divieti;
- 44 - dimensione e caratteristiche degli acquari;
- 45 - comma 2, tartarughe;
- 46 - animali esotici;
- 47 - commi 2, 3, 4 e 5, equidi, principi distintivi;

si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 500,00

b) per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli:

- 14 - accesso su servizi pubblici di trasporto;
- 16 - divieto di accattonaggio con animali;
- 23 - conduzione di cani. Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche;
- 24 - comma 2, aree e percorsi destinati ad attività di sgambamento dei cani;
- 26 - comma 2, accesso agli uffici comunali ed esercizi pubblici;
- 27 - obbligo di raccolta delle deiezioni;
- 40 - controllo dei colombi in ambito urbano.
- 47 - comma 7, raccolta delle deiezioni dei cavalli;
- 49 - limitazioni all'uso dell'equide;
- 51 - macellazione ad uso familiare;
- 52 - inumazione di animali d'affezione;

e per ogni altra violazione al presente Regolamento non espressamente sanzionata, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 150,00;

c) chiunque impedisca e/o ostacoli l'effettuazione degli atti di accertamento di cui all'art. 13 della legge 689/1981 (assunzione di informazioni, raccolta di dati, svolgimento di ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, verifica della presenza di animali in autoveicoli e/o detenuti in altri mezzi) ove gli incaricati della vigilanza ritengano necessario effettuare accertamenti per presunte violazioni al presente Regolamento, è soggetto, fatta salva l'applicazione della legge penale, ad una sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 500,00.

Il sequestro e la confisca sono effettuati secondo le procedura disposte dalla normativa vigente, con oneri e spese a carico del trasgressore e, se individuato, dal proprietario come responsabile in solido. Competenti ad irrogare la sanzione amministrativa ai sensi della Legge n. 689/1981 sono gli organi di vigilanza individuati al successivo art. 54. Il Sindaco è competente a ricevere eventuali scritti difensivi documentati, ai sensi degli artt. 17 e 18 della Legge 689/1981, e sente gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta. Il Sindaco può delegare al responsabile del procedimento l'esame degli atti e scritti difensivi, nonché l'audizione degli interessati.

Ai sensi dell'art. 16 della legge 689/1981 è ammesso il pagamento in misura ridotta entro 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notifica della violazione.

Nei casi di mancato pagamento in misura ridotta entro i termini sopra indicati, la determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria viene fissata facendo riferimento all'art. 11 della Legge 689/1981.

Gli importi delle sanzioni sono riscossi dal Comune ed acquisiti al Bilancio comunale con destinazione finalizzata ad interventi per la tutela degli animali.

Art. 54 - Vigilanza

1. Sono incaricati di far rispettare il presente regolamento gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, gli Operatori del Servizio Veterinario dell'Azienda USL di Correggio, la Polizia Provinciale, le Guardie Zoofile Volontarie dell'ENPA e della LAV e le Guardie Giurate Ecologiche Volontarie in Convenzione in possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti.

Art. 55 – Entrata in vigore - Incompatibilità ed abrogazione di norme

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno 1° settembre 2009.

2. L'adeguamento alle disposizioni relative alle misure dei box per cani di cui all'art. 22, comma 4 dovrà avvenire entro il giorno 1° marzo 2010.

3. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento decadono tutte le norme con esso incompatibili eventualmente contenute in altre disposizioni comunali.

Normativa di riferimento nazionale in ordine cronologico

- 1) Legge n. 611 del 12.6.1913, “Provvedimenti per la protezione degli animali”;
- 2) R.D. n. 3298 del 20/12/1928, “ Approvazione del regolamento per la vigilanza delle carni”
- 3) R.D. n. 1398 del 19/10/1930 “ Codice Penale” in part. artt. 500- 544 *bis* – 544 *ter* – 544 *quater*- 544 *quinquies*- 544 *sexies* – 638 – 672 – 727;
- 4) Legge di Pubblica Sicurezza R.D. 18/06/1931 n. 773 Artt. 70 e 129;
- 5) R.D. n. 262 del 16/03/1942 “Codice Civile” in particolare artt. 823-824- 826- 925 – 2052;
- 6) D.P.R. n. 320 dell’8.2.1954, Regolamento di Polizia Veterinaria;
- 7) Legge n. 337 del 18.3.1968 “Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante”;
- 8) Legge n. 222 del 12/04/1973 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione Europea sulla protezione degli animali nei trasporti internazionali (ETS 65), adottata a Parigi il 13/12/1968;
- 9) Legge n. 37 del 14/02/1974, come modificata dalle L. 376/1988 e L. n. 60 del 08/02/2006 “Gratuità di trasporto dei cani guida dei ciechi sui mezzi di trasporto pubblico”;
- 10) DPR 31.3.1979 “Perdita di personalità giuridica di diritto pubblico dell’Ente Nazionale Protezione Animali, che continua a sussistere come persona giuridica di diritto privato”- art. 3 che attribuisce ai Comuni la funzione di vigilanza sull’osservanza delle Leggi e dei regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali ed alla difesa del patrimonio zootecnico;
- 11) L. n.689 del 24/11/1981 “modifiche al sistema penale”;
- 12) D.P.R. n. 624 del 05/06/1982, in attuazione della Direttiva CEE n. 77489, relativa alla protezione degli animali nei trasporti internazionali;
- 13) D.M. 31.12.1983 di attuazione del Regolamento CEE n. 338/97 del 9.12.1996 e del Regolamento CEE n. 1808/01 del 30.08.2001, concernente l’applicazione nella Comunità Europea della convenzione di Washington sul “commercio internazionale della specie di flora e fauna selvatiche, loro parti e prodotti derivanti, minacciate di estinzione”;
- 14) Circolare del Ministero dell’Interno del 20.3.1985, n. 559/c, relativa all’esercizio delle funzioni amministrative attribuite ai Comuni ai sensi dell’art. 19 del DPR 24.7.1977, n. 616, concernente “attuazione della delega di cui all’art. 1 della L. 22.7.1995, n. 382” Divieto di rilascio di licenza di pubblica sicurezza per manifestazioni di tiro al volo su animali vivi”;
- 15) Legge n. 281 del 14.8.1991, “Legge quadro in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo”, come modificata dalla Legge 24/12/2007 n. 244 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (art. 2 – commi 370 e 371);
- 16) Legge n. 150 del 7/2/1992, e successive modificazioni con L. n. 59 del 13/3/1993 e D.Lgs. 275/2001, che disciplina i reati relativi all’applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione;
- 17) D.Lgs. n. 533 del 30.12.1992 “Attuazione della direttiva 91/629/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli”;
- 18) D. Lgs. n. 534 del 30.12.1992 “Attuazione della direttiva 91/630/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini”;
- 19) D.Lgs. n. 116 del 27.1.1992, in attuazione della direttiva CEE n. 86/609, in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici;
- 20) Legge n. 157 dell’11.2.1992 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”)
- 21) D.Lgs. n. 285 del 30.4.1992 Art. 169 – commi 6 e 10 - del Nuovo Codice della Strada e art.70 relativo alla trazione di vetture pubbliche con cavalli
- 22) D.P.R. n.495 del 16/12/1992 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada (art.226);
- 23) Circolare del Ministero della Sanità n. 22 del 12.8.1993, “Esportazione di cani randagi”;
- 24) Legge n. 413 del 12/10/1993 “Norme sull’obiezione di coscienza alla sperimentazione animale”;
- 25) D.M. 19.4.1996 “Elenco delle specie animali che possono costituire pericolo per la salute e l’incolumità pubblica e di cui è proibita la detenzione”;
- 26) D.Lgs. n. 333 dell’1/9/1998 “Attuazione della direttiva 93/119/CE relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l’abbattimento”;
- 27) Delibera CITES del 10.5.2000 in materia di “Criteri per il mantenimento di animali nei circhi e nelle mostre viaggianti” del Ministero dell’Ambiente, integrata con atto del 19.4.2006 prot. DPN/10/2006/11106;
- 28) D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
- 29) Decreto del Ministero dell’Ambiente del 03.05.2001 “Istituzione del registro di detenzione degli esemplari di specie animali”;
- 30) D.Lgs. n. 146 del 26/03/2001 “Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti”;

- 31) Circo, del Ministero della Sanità n. 5 del 14.5.2001 “Attuazione della Legge 14 agosto 1991, n. 281”;
- 32) Decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio dell’08/01/2002 “Istituzione del registro di detenzione delle specie animali e vegetali”;
- 33) Regolam. CEE 1774/2002 “inumazione di animali”
- 34) Legge n. 3 del 16.01.2003 “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione”;
- 35) Accordo “Stato-Regioni” sul benessere degli animali da compagnia e pet-therapy del 6.02.2003;
- 36) DPCM del 28/02/2003 “Recepimento dell’accordo recante disposizioni in materia degli animali da compagnia e pet-therapy”;
- 37) D.Lgs. n. 29/07/2003 n. 267 “Attuazione della Direttiva 1999/74/CE e della Direttiva 2002/4/CE, per la protezione delle galline ovaiole e la registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento”;
- 38) Legge n. 213 dell’01/08/2003 “Divieto di commercio e detenzione di aracnidi altamente pericolosi per l’uomo”;
- 39) D. Lgs. n. 53 del 20.02.2004 “Attuazione della Direttiva n. 2001/93/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini”;
- 40) Legge 20.7.2004 n. 189 “Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate”;
- 41) Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali dell’ 05/05/2006 contenente le “linee guida e principi per l’organizzazione e la gestione dell’anagrafe equina da parte dell’Unire”;
- 42) Regolamento (CE) del 22/12/2004 n.1/2005 – Regolamento del Consiglio sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate, modifica direttive e regolamenti precedenti;
- 43) D.Lgs. n. 151 del 25/07/2007 “Disposizioni sanzionatorie per la violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate”;
- 44) Documento tecnico-scientifico del Ministero della Salute redatto il 29/07/2007 dal Centro di Referenza Nazionale per il Benessere degli Animali sulla “Sofferenza di aragoste e astici vivi con chele legate e su letto di ghiaccio durante la fase di commercializzazione”;
- 45) Ordinanza del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 6/8/2008
- 46) Ordinanza contingibile ed urgente concernente misure per l’identificazione e la registrazione della popolazione canina”;
- 47) DIRETTIVA 2003\157 CEE recepita con DLGS 15/02/05 n 50 sulla Vivisezione
- 48) Dichiarazione universale dei diritti degli animali proclamata a Bruxelles su iniziativa dell’UNESCO il 27.1.1978;
- 49) Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia approvata il 13/11/1987 (firmata, ma non ancora ratificata dall’Italia);
- 50) Trattato dei Paesi dell’Unione Europea sottoscritto il 13.12.2007 (in vigore dall’1.1.2009) che riconosce giuridicamente gli animali come esseri senzienti;
- 51) Ordinanza del 18/12/08 Norme sul divieto di detenzione e di utilizzo di esche e di bocconi avvelenati
- 52) Ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani. (GU n. 68 del 23-3-2009).

Normativa di riferimento Regione Emilia Romagna in ordine cronologico

- 1) Circolare dell’Assessore alla Sanità della Regione Emilia – Romagna n. 32 del 15.10.1985 (prot.61.4.3/16481) relativa all’ “Assistenza Zoiiatrica – Competenze pubbliche in materia – Modalità Organizzative”;
- 2) Legge della Regione Emilia-Romagna n. 11 del 22/02/1993 “ tutela e sviluppo della fauna ittica e regolazione della pesca in Emilia Romagna - art. 24 come modificata dalla L.R. n.38 del 13/11/2001;
- 3) Circolare dell’Assessorato alla Sanità della Regione Emilia-Romagna n. 7/1999 riguardante “Norme per il controllo della popolazione canina – requisiti strutturali e gestionali delle strutture di ricovero”;
- 4) Legge della Regione Emilia Romagna n. 27 del 07/04//2000, “Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina”, come modificato dalla L.R. n. 7 del 06/04//2001;
- 5) Delibera di Giunta Regionale n. 1608 del 03/10/2000 – “Definizione dei criteri, procedure e modalità per l’identificazione dei cani mediante microchips”;
- 6) Legge della Regione Emilia-Romagna n. 20 dell’ 1/08/2002 “Norme contro la vivisezione”, come modificata dalla Legge Regionale 17/2/2005 n. 4;
- 7) Delibera di Giunta Regionale n.2763 del 30/12/2002 “Accordo Regione Università..”
- 8) Delibera di Giunta Regionale n. 339/04 “Modifica delle procedure per l’identificazione dei cani mediante microchips”
- 9) Legge Regione Emilia-Romagna n. 5 del 17/02/2005 “Norme a tutela del benessere animale”;
- 10) Delibera della Giunta Regionale dell’Emilia-Romagna n. 736/2005 del 9/5/2005 “Prime disposizioni per le attività di formazione dei responsabili di strutture di commercio, allevamento, addestramento e custodia degli animali da compagnia in attuazione della L.R. n. 5 del 17.2.2005 ;
- 11) Delibera Giunta Regionale dell’Emilia-Romagna n. 394/2006 “Indicazioni tecniche in attuazione alla L.R. n. 5/2005 relativa alla tutela del benessere degli animali”;

- 12) legge regionale n.15/2006 disposizioni per la tutela della fauna minore in Emilia Romagna
- 13) Delibera Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 647/2007 “Indicazioni tecniche in attuazione alla L.R. n. 5/2005 relativa alla tutela del benessere degli animali. Parziale modifica alla delibera n. 394/2006”.

Statuto –Regolamenti Comunali –

- 1) Statuto del Comune di Correggio approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 24 del 18.02.2003, modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 162 del 01.10.2004.
- 2) Regolamento del verde pubblico e privato approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 116 del 26/07/2002 modificato ed integrato con delibera del Consiglio Comunale n.148 del 27/10/2006.

Giurisprudenza

- Sentenza della Cassazione Civile – Sezione II – n. 12028 del 4.12.1993, in riferimento alla detenzione di animali in condominio;
- Sentenza della Corte Suprema di Cassazione – Sezione 5 Penale – n. 9556 del 13.8.1998, in riferimento alla mancanza di assistenza degli animali dal punto di vista sanitario;
- Sentenza della Corte Suprema di Cassazione – Sezione I Penale – n. 1109 del 9.12.1999, in riferimento al latrato notturno dei cani;
- -Sentenza della Corte di Cassazione Penale – Sez. III del 24.1.2006, n. 2774, che sancisce come reato di cui all'art. 727 c.p. il sovraffollamento dei canili;
- Sentenza della Corte di Cassazione Penale – Sez. III del 18.4.2007 n. 21805 che sancisce che “l'animale condotto al seguito o trasportato in autovettura richiede la stessa attenzione e diligenza che normalmente di usa verso un minore”.